



Città di Santa Maria Capua Vetere
Provincia di Caserta
Settore Tecnico

Prot. N° 8900

li, 24/10/2003

**PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2004-2006
ED ELENCO ANNUALE 2004**

RELAZIONE

Riferimenti normativi.

Legge 11 febbraio 1994 n. 109, art. 14.
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Titolo III, Capo I.
D.M. 21 giugno 2000.
D.M. 4 agosto 2000.
Legge 01 agosto 2002 n. 166.

Premessa.

Il presente programma triennale dei Lavori Pubblici 2004-2006 e del correlato elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2004 sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Lavori pubblici ed in particolare del D.M. 21.06.2000, con il quale sono stati adottati gli "schemi-tipo" conformi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché negli articoli 11,12, 13 e 14 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99.

Inoltre l'art.7 della legge 1° agosto 2002 n. 166, "*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti* ", entrata in vigore il 18 agosto 2002, ha apportato alcune significative modificazioni alla legge 109/94 e, nello specifico, all'art. 14, recante la disciplina generale della programmazione dei lavori pubblici.

Le modifiche introdotte sono le seguenti:

- 1) L'obbligo di inserimento nella programmazione triennale viene limitato alle sole opere di singolo importo superiore a 100.000 Euro;
- 2) L'obbligo della predisposizione del progetto preliminare delle opere da inserire nell'elenco annuale, prima dell'approvazione definitiva del programma, viene limitato alle sole opere di importo superiore a 1.000.000 di Euro, mentre per quelle di importo inferiore è richiesta la sola approvazione preventiva di uno studio di fattibilità.

Ne consegue che tutte le opere di importo inferiore a 100.000 Euro, nuove o già inserite nel programma triennale 2002-2004, non compaiono nel presente programma e di esse si è tenuto conto nella formulazione del bilancio di previsione.

Esse saranno oggetto di una gestione separata, non soggetta ai vincoli che interessano la realizzazione delle opere inserite nel programma.

Si precisa inoltre che, in accordo con l'Amministrazione, si è stabilito di inserire nell'elenco annuale 2004 tutte le opere di importo superiore a 100.000 Euro finanziabili nello stesso anno, sebbene il programma appaia sovradimensionato rispetto alla struttura tecnico amministrativa che dovrà gestirne il processo di attuazione, anche in considerazione della presenza di un numero cospicuo di opere di importo inferiore a 100.000 Euro da inserire nei documenti di bilancio e non nella programmazione ex art. 14, che non potrà non incidere sulla scala delle priorità e sui tempi di attuazione previsti nel programma, da considerare pertanto puramente indicativi.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, il programma sarà pubblicizzato per 60 giorni consecutivi prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2003.

LA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Il programma è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale negli esercizi precedenti e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione adottata per l'esercizio 2003.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore è stata adottata una modalità di programmazione che ricalca la soluzione proposta dalla legge 109/94 e dal D.P.R. 554/99 e che può essere ripartita in due fasi:

- l'analisi generale dei bisogni e delle risorse disponibili;
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

L'analisi dei bisogni e delle risorse disponibili.

La prima fase del lavoro è stata dedicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del DPR n.554/99, alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il soddisfacimento. Detta analisi trova specifica sintesi nella scheda 1 dei modelli ministeriali. In essa sono sinteticamente indicate, per tipologie di intervento e secondo le categorie di opere proposte dal legislatore nelle tabelle 1 e 2 del D.M. 21.06.2000, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata ed il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

Concluso il lavoro di individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di concerto con il Settore Finanziario, è stato costruito il "quadro delle disponibilità finanziarie", poi riportato nella scheda 2 sezione A, nella quale sono indicate, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99 (fondo per gli accordi bonari).

L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici.

La fase successiva è stata caratterizzata dall'inserimento nel programma dei lavori da realizzare, per i quali sono state elaborate ipotesi preliminari di spesa sulla base della verifica dello stato dei luoghi e del tipo di intervento da eseguire.

Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'ente.

La predisposizione di un documento complesso quale il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici non può essere elaborato indipendentemente dall'intero processo di programmazione presente nell'Ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

In particolare si può sottolineare che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

- dei documenti di programmazione finanziaria quali il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale
- degli strumenti di pianificazione di settori esistenti. In particolare si rileva che nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici

La definizione delle priorità.

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici riguarda la definizione delle priorità tra i vari interventi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 109/1994, nella redazione del programma è stato definito l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

Tale ordine di priorità ha riguardato dapprima le categorie di lavori (scuole, strade, cimiteri ecc.) e, quindi, le tipologie di intervento presenti all'interno di ogni categoria (manutenzione, ristrutturazione, completamento, nuova costruzione ecc.), tenendo in considerazione le priorità stabilite dall'art. 14, commi 2 e 3, della Legge n. 109/94.

In particolare è stata riconosciuta la priorità relativa ai lavori di:

- manutenzione,
- recupero del patrimonio esistente,
- completamento di lavori già iniziati,
- interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione.

Si precisa che l'ordine delle priorità che ne risulta deve essere considerato flessibile, poiché è condizionato dai tempi di accertamento delle risorse che finanziano le singole opere, di svolgimento delle gare, di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte di altri enti, di eventuali

procedure espropriative ecc.; tempi già preliminarmente stimati nel presente programma, ma che per loro stessa natura potrebbero subire in alcuni casi variazioni consistenti.

L'elenco annuale.

L'elenco annuale, riportato nella scheda n. 7, è il documento dove sono individuate le opere da realizzare a partire dall'anno 2004 pertanto da iscriversi nel bilancio di tale anno.

L'inserimento di un opera nell'elenco annuale è subordinato per legge alle seguenti condizioni:

1. che prima della definitiva approvazione del programma sia approvato uno studio di fattibilità per le opere di importo inferiore a 1.000.000 di Euro e il progetto preliminare per le opere di importo superiore a 1.000.000 Euro, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
2. che, per le opere suddivise in stralci, siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro, al fine di ridurre il rischio di opere lasciate incomplete;
3. che i lavori previsti siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti (o che tale conformità possa essere conseguita intraprendendo specifiche azioni);

Si sottolinea che, che in base alle disposizioni vigenti, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, con l'eccezione per le risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL. PP. SECONDO I MODELLI PREVISTI DAL D.M. 21 GIUGNO 2000.

Il programma triennale dei lavori pubblici, così come disciplinato e definito negli schemi tipo dal D.M. 21.6.2000, si compone di n. 7 schede, la cui compilazione è obbligatoria.

Si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni sulle modalità di costruzione e, di conseguenza, di lettura dei dati in esse riportati.

Scheda n.1.

La scheda 1 propone, in modo sintetico, i lavori aggregati per categoria con individuazione delle finalità, del fabbisogno finanziario e del grado di soddisfacimento della domanda.

Si tratta di un documento riassuntivo della prima fase della programmazione effettuata, come voluto dalla stessa norma, che la definisce "Quadro di sintesi per categorie di opere".

La compilazione è stata effettuata operando per fasi successive e procedendo:

- dapprima ad aggregare per tipologia di intervento le opere iscritte nello schema di programma triennale (schede 3 e seguenti);
- quindi, a considerare le opere che presentano la stessa tipologia secondo una classificazione per categorie. In tal modo si giunge alla compilazione delle prime quattro colonne. I dati richiesti sono contenuti nelle tabelle 1 e 2 allegate al D.M. 21.06.2000.

Per una maggior comprensione del documento si precisa che:

- la colonna "Finalità e risultati attesi" riporta una descrizione sommaria delle finalità che si intendono conseguire. Dette finalità trovano riscontro nel programma dell'Amministrazione.
 - la colonna "Fabbisogno espresso in valori assoluti" definisce la stima del valore finanziario complessivo necessario al soddisfacimento della finalità riportata nella casella precedente. Si tratta di un dato che non trova riscontro in altre schede e che viene richiesto al fine di calcolare il rapporto previsto nell'ultima colonna della scheda. ,
 - la colonna "Risorse disponibili" misura la spesa complessiva prevista dal programma per le opere comprese nella riga, omogenee dal punto di vista della categoria e della tipologia di intervento. Il valore è dato dall'aggregazione degli importi triennali.
 - la colonna "Grado di soddisfacimento della domanda" misura il rapporto in percentuale tra risorse disponibili e fabbisogno espresso in valore assoluto.
- E' evidente che detto rapporto assume maggior rilevanza con l'approssimarsi all'unità.

Scheda n.2 - sezione A.

La scheda 2, a sua volta ripartita in due sezioni, evidenzia l'insieme delle risorse finanziarie reperibili dall'ente per il finanziamento del programma e la loro provenienza.

Per ciascuna riga e colonna, conformemente a quanto previsto nella nota alla scheda 2 pubblicata nel D.M. 21.06.2000, sono riportate le somme a disposizione dell'Amministrazione per il finanziamento degli investimenti nel triennio considerato.

Questa scheda riveste una particolare importanza in quanto può essere letta sia come vincolo finanziario di bilancio sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento richieste per la realizzazione del programma.

Essa presenta in maniera aggregata gli importi stanziati per ciascuna opera.

Attraverso la ricognizione delle disponibilità finanziarie nel triennio, l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessario al perseguimento degli obiettivi previsti.

Di seguito si analizzano le singole voci riportate nelle scheda.

1) Entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati.

Ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (art. 37-bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994, n. 109).

2) Entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili.

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Come già rilevato in premessa, nel programma tale voce è pari a zero, poiché essa si riferisce agli immobili da cedere direttamente come corrispettivo d'appalto alle imprese aggiudicatrici.

3) Entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

4) Entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo.

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti (Cassa DD.PP.).

5) Stanziamenti di bilancio.

In tale voce sono comprese tutte le risorse stanziare dall'Ente non rientranti nelle voci precedenti.

Rientrano nella presente voce i proventi derivanti dai contributi per oneri di urbanizzazione.

Si ricorda che le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi.

6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi.

Si tratta di una soluzione residuale che la norma introduce in modo generico.

Per gli Enti Locali essa comprende i rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente, ecc.

Un ultimo riferimento deve essere necessariamente rivolto alle quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della Legge 109/94, recante norme acceleratorie in materia di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 554/99 "è" obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori".

Considerata la quasi totale assenza di contenzioso che ha caratterizzato negli ultimi anni la realizzazione delle opere pubbliche nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, si è ritenuto opportuno determinare l'importo dell'accantonamento nella misura annuale minima possibile.

Scheda n. 2 - sezione B.

In tale sezione vanno elencati singolarmente i beni immobili oggetto di alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, che stabilisce che "In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico".

Considerato che non si prevede di avvalersi di tale facoltà, la scheda non presenta alcuna voce.

Scheda n. 3.

La scheda 3 per prima individua l'oggetto delle singole opere e può essere intesa quale quadro di sintesi.

Essa riporta per ciascuna opera:

- il codice identificativo dell'intervento costruito secondo le modalità previste nel D.M. 21/giugno 2000;
- la descrizione del lavoro pubblico da realizzare;
- la stima del costo complessivo nel triennio considerato;
- l'importo complessivo delle somme per singola opera reperibili ricorrendo a capitali privati (fra cui il project financing) o a cessioni di immobili ai sensi dell'art.19, comma 5 – ter della Legge 109/94;

Scheda n. 4.

La scheda 4 presenta la distribuzione nel triennio 2004/2006, della spesa prevista distinta per ciascun lavoro pubblico.

In altri termini i contenuti della scheda 3 sono ulteriormente esplicitati nella scheda 4 dove i dati sintetici precedenti vengono ripartiti.

Nella compilazione della scheda 4 sono riportati:

- nelle prime tre colonne il Codice ISTAT del Comune;
- nella quarta colonna il codice identificativo dell'opera, così come costruito nella scheda 3;
- nelle colonne 5,6,7 le priorità relative e assolute di ciascun lavoro e precisamente:
 - a) la priorità della categoria nella quale rientra l'intervento (edilizia sociale e scolastica, opere stradali ecc.), in una scala da 1 a 3 in ordine decrescente (1 alta, 2 media, 3 bassa). La priorità di categoria viene definita liberamente dall'Amministrazione;
 - b) la priorità, all'interno della categoria, della tipologia nella quale rientra l'intervento (manutenzione, ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.), in una scala da 1 a 3 in ordine decrescente (1 alta, 2 media, 3 bassa). Questa ulteriore priorità, all'interno di ogni categoria, deve comunque rispettare le tipologie prioritarie stabilite dall'articolo 14 comma 3 della Legge 109/94 (lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario);
 - c) la priorità che l'Amministrazione assegna in maniera autonoma alla realizzazione dell'opera, in una scala da 1 a 10 in ordine decrescente;
- nella colonna 8 la stessa descrizione del lavoro associato al codice identificativo, così come già riportato nella scheda 3;
- nelle colonne 9/10/11 l'articolazione della spesa nel triennio.

Scheda n. 5.

La scheda 5 riassume le problematiche di ordine urbanistico-territoriale, nonché ambientale e paesistico, con l'individuazione delle azioni da intraprendere per ogni singolo intervento da effettuare.

Per facilitare la lettura della scheda si precisa che:

- la colonna 1 riporta il codice identificativo dell'opera in esame;
- la colonna 2 "Problematiche di ordine urbanistico territoriale - Conforme" contiene un Sì o un No che evidenzia la situazione attuale, così come la sezione successiva relativa alla conformità ambientale e paesistica.;
- le colonne "Azioni da intraprendere" riportano brevi descrizioni delle attività da intraprendere al fine di conseguire la conformità (nel nostro caso si rileva solamente la necessità di ottenere le autorizzazioni necessarie per le opere inserite in zone vincolate ai sensi del D.Lgs.490/99).

- La colonna “ Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore “ richiama le norme di riferimento che interessano le azioni da intraprendere.

Scheda n. 6.

Nella scheda 6 viene definito un cronoprogramma di massima per ogni singola opera.

A fianco del codice identificativo dell'opera è riportato il numero di mesi previsto per il compimento di ogni singola fase, calcolato partendo dalla data (presunta) di approvazione del programma.

Si richiama l'attenzione sul fatto che ciascuna attività è propedeutica alla successiva; conseguentemente i valori riportati sono in ordine crescente.

Scheda n. 7

La scheda 7, infine, riporta l'elenco annuale delle opere pubbliche che trovano iscrizione nel bilancio dell'anno 2004.

Come già rilevato la scheda riporta alcune informazioni supplementari riguardanti le singole opere rispetto alle schede precedenti, e precisamente:

- l'identificazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 109/94;
- l'ammontare delle somme destinate all'esecuzione dei lavori e di quelle a disposizione dell'Amministrazione, che concorrono alla definizione dell'importo totale dell'opera;
- il trimestre e l'anno previsti per l'effettivo utilizzo dell'opera.

CONSIDERAZIONI FINALI

Rispetto al precedente programma 2003-2005 si rileva una sostanziale continuità nella previsione degli interventi da eseguire, il cui ordine di priorità e la distribuzione nel triennio sono stati ricalibrati sulla base delle esigenze manifestate dall'Amministrazione e delle valutazioni tecniche condotte in fase di predisposizione della proposta di programma.

Nello schema di programma 2004-2006 non compaiono:

- le opere previste nell'elenco annuale 2003 già eseguite o in corso di esecuzione;
- le opere previste nell'elenco annuale 2003 per le quali l'effettivo accertamento delle risorse destinate a finanziare gli interventi è avvenuto entro la fine dello stesso anno (pertanto tali opere restano iscritte nell'elenco annuale 2004);
- le opere di importo inferiore a 100.000 Euro, in virtù delle recenti disposizioni di legge già richiamate.

LE OPERE IN PROJECT FINANCING

Con la Legge 1 agosto 2002 n. 166 recante *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. Collegato infrastrutture)*, il Legislatore ha dettato, intervenendo in modo molto incisivo, nuove regole in materia di realizzazione di opere pubbliche e in particolare in materia di trasporti, di espropriazione per pubblica utilità, e di lavori pubblici.

Con riguardo a quest'ultimo settore, è da segnalare una complessiva riforma della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94, attraverso le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 166, che, fra le altre cose, ha in parte ridisegnato il sistema del Project Financing già delineato dalla versione precedente della legge quadro (c.d. Merloni ter).

Com'è noto, il Project Financing applicabile al sistema dei lavori pubblici rappresenta una tecnica finanziaria in virtù della quale è possibile realizzare opere pubbliche, grazie a finanziamenti privati, in maniera tale da garantire la produzione di utili a copertura del finanziamento, nonché una certa redditività dell'attività realizzata. Il tutto senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione, la quale deve affidare, tramite apposita gara, contratti di concessione di costruzione e gestione dell'opera finanziata.

L'attivazione di questa particolare tecnica finanziaria spetta al c.d. "promotore", ossia al soggetto dotato di idonei requisiti tecnici, organizzativi finanziari e gestionali (secondo il D.P.R.554/99) o, comunque, legittimato a partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'art. 10 e all'art. 17, comma 1, lett. f, della L. 109/94.

In via del tutto preliminare, per comprendere fino in fondo le innovazioni e/o modifiche introdotte dalla legge 166/02, occorre delineare i seguenti ulteriori punti caratterizzanti la struttura del Project Financing in esame.

Le proposte presentate dal soggetto "promotore" concernono la realizzazione di lavori inseriti nella programmazione triennale dell'Amministrazione Comunale.

Le proposte vengono preliminarmente asseverate da un punto di vista economico-finanziario dai soggetti individuati dalla legge quadro.

I lavori, devono essere realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori, e devono essere affidati a mezzo contratti di concessione.

L'Amministrazione, pervenute le proposte, deve:

- vagliare le medesime e procedere alla scelta di quella ritenuta di interesse;
- indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare prescelto;
- aggiudicare la concessione mediante procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte presentate in sede di gara.

Passando all'esame delle novità di cui all'art. 7 della L. n. 166/2002, di sicuro interesse è la nuova formulazione dei termini per la presentazione delle proposte da parte del promotore.

Mentre il previgente testo dell'art. 37 bis della legge quadro prevedeva come unico termine quello del 30 giugno, il nuovo testo prevede la possibilità di presentare le proposte entro l'ulteriore termine del 31 dicembre. Tale possibilità è da contemplarsi, però, solo nel caso in cui, entro il termine del 30 giugno, non si sia provveduto a presentare delle proposte per lo stesso intervento.

Altra rilevante novità è costituita dalla possibilità per i soggetti promotori di presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici proposte di intervento anche nell'ambito della fase di programmazione dei lavori pubblici, ed in particolare di pianificazione del programma triennale delle attività di realizzazione di lavori pubblici e degli aggiornamenti annuali relativi (art. 14 legge quadro). Trattasi, in buona sostanza, di proposte di realizzazione di opere pubbliche presentate durante la detta fase programmatica, sulle quali peraltro le Amministrazioni non hanno alcun vincolo di esame e/o di valutazione. L'Amministrazione, inoltre, qualora nell'ambito della propria attività di programmazione opti per l'adozione di una di tali proposte, non è tenuta alla corresponsione di alcun compenso per le prestazioni effettuate dal proponente, né a riconoscere in capo allo stesso un diritto alla realizzazione degli interventi proposti.

Il legislatore, inoltre, ha ridisegnato alcuni profili relativi all'asseverazione del piano economico-finanziario che deve corredare la proposta del promotore. Rispetto alla normativa precedente, infatti, la legge n. 166 abilita all'attività di asseverazione, accanto agli istituti di credito, le società di servizi costituite dall'istituto di credito ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, nonché le società di revisione. Tutto ciò al fine di rendere più agevole, almeno dal punto di vista della disponibilità di soggetti abilitati, la medesima attività e facilitare, presumibilmente, l'ingresso di capitale privato nell'operazione di realizzazione delle infrastrutture.

Accanto al duplice termine di scadenza relativamente alla presentazione delle proposte da parte dei promotori, il legislatore ha altresì provveduto all'introduzione di termini precisi anche nei confronti delle Amministrazioni. In particolare, dalla data di redazione dei programmi di realizzazione di lavori pubblici, decorre il termine di venti giorni per pubblicizzare l'esistenza di interventi da realizzare con l'utilizzo di capitali privati (l'avviso deve essere affisso presso la sede dell'amministrazione e pubblicato sul sito informatico). Un termine invece di quindici giorni, decorrente dalla ricezione delle proposte, è stato introdotto per la nomina del Responsabile del Procedimento e relativa comunicazione al promotore, nonché per la verifica della completezza della documentazione prodotta ed eventuale correlata richiesta di integrazione della stessa.

Infine, sono stati fissati dal legislatore ulteriori termini entro i quali le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte presentate dai promotori (c.d. valutazione di fattibilità delle proposte). In particolare, in luogo del termine del 30 giugno di ciascun anno, contemplato nella normativa precedente, un nuovo termine di quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore è stato previsto affinché l'amministrazione decida se l'opera debba essere realizzata. Inoltre, dalla pronuncia sulla fattibilità del progetto deve seguire un ulteriore termine di tre mesi - che sostituisce quello annuale del 31 dicembre precedentemente previsto - per la successiva pubblicazione del bando e, quindi, per l'indizione della gara.

Significativa, altresì, è l'introduzione di un diritto di prelazione in capo al promotore il quale, nell'ambito della procedura negoziata di cui all'art. 37-quater, potrà adeguare la propria offerta a quella migliore presentata dai concorrenti.

Ulteriori modifiche, peraltro, concernono lo stesso meccanismo della gara che, sulla base delle nuove disposizioni, potrà svolgersi mediante il ricorso alla procedura dell'appalto concorso, fermo restando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Di particolare rilevanza, inoltre, è l'abrogazione del comma 6 dell'art. 37 ter della legge quadro, che prevedeva l'obbligo per i soggetti aggiudicatari della concessione di appaltare a terzi una percentuale minima pari al 30% dei lavori oggetto della concessione. Tale abrogazione comporta che il concessionario risulta essere legittimato ad eseguire direttamente la totalità dei lavori concernenti la concessione aggiudicata.

Si rileva, peraltro, che la legge n. 166 ha eliminato altri due vincoli insiti nella precedente configurazione della concessione di costruzione e gestione. Il legislatore, infatti, ha abolito il termine massimo di trenta anni, quale durata massima della gestione, e il tetto del 50% quale massimo contributo statale. Dalla lettura della nuova Merloni quater si evince che tali soglie potranno essere superate a seconda delle specifiche peculiarità insite ad ogni progetto.

L'ultima significativa novità, infine, concerne le società di progetto, ovvero le società per azioni o a responsabilità limitata, già contemplate dalla versione precedente della legge quadro. In buona sostanza, secondo l'originaria formula dell'art. 37-quinquies, l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire tale società grazie ad una esplicita previsione contenuta nel bando di gara, il quale potrebbe peraltro prevedere in capo all'aggiudicatario un vero e proprio obbligo di costituzione di detta società. La nuova disposizione, introdotta dal comma 1 - ter dell'art. 37 quinquies, specifica ulteriormente che la società così costituita diviene concessionaria al posto dell'aggiudicatario, subentrando a titolo originario nel rapporto di concessione del medesimo, pertanto sostituendosi allo stesso in tutti i rapporti con l'amministrazione.

Si sottolinea infine che la "Cittadella Giudiziaria", la "Città della Storia" ed il "Centro Sportivo e per lo Svolgimento di Fiere e Mercati" sono stati inseriti nel programma triennale ma non nell'elenco annuale, poiché, per le dimensioni e le modalità di attuazione dell'intervento (project financing), è ragionevole prevedere che, anche per la Cittadella Giudiziaria nel corso del 2003 possano essere svolte al massimo le procedure di individuazione del promotore.

LE OPERE IN CONCESSIONE

L'Amministrazione intende riattivare il Distretto Industriale nel Comparto Cardemone Spartimento. Attesa l'onerosità dei costi degli espropri a fronte delle grandi quantità di suoli da acquisire intende ricorrere al sistema delle concessioni di cui all'art.19 comma 2 della Legge 109/94.

IL DIRETTORE DEL SETTORE TECNICO
dott. ing. Maurizio Mazzotti